

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4318

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TUCCILLO

Disciplina dell'attività di soggiorno

Presentata il 6 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il « prodotto turismo Italia », grazie all'altissima percentuale (da un terzo a due terzi del patrimonio culturale e d'arte del mondo), si colloca in una posizione di *leader ship* assoluta sul mercato internazionale.

Le previsioni relative allo sviluppo economico dei prossimi anni assegnano un grande ruolo alle attività turistiche, destinate a divenire, insieme a quelle del tempo libero, la principale industria mondiale.

La circostanza di essere *leader* di un mercato che tende ad espandersi deve far riflettere sulla necessità di ottimizzare qualità e produttività di questo importante settore.

Il Mezzogiorno è storicamente un « produttore » di cultura ed immenso è il suo patrimonio artistico. La Campania è insieme al Lazio la regione *leader* (27 per cento in termini di numero di visitatori nei

musei, nelle chiese, nelle gallerie; nonostante ciò il Mezzogiorno ha un ruolo marginale a causa delle caratteristiche qualitative del sistema rispetto alla domanda, sia in termine di servizi ricettivi e collaterali, sia per la non soddisfacente integrazione fra le risorse culturali ed ambientali. La Napoli dell'ultimo triennio rappresenta un esempio di evoluzione positiva ma individua anche le carenze da colmare.

Le migliorate condizioni ambientali hanno determinato un flusso turistico mai visto prima, ma questa tendenza è frenata dalle carenze di recettività.

Sempre in tema di ricettività sono noti i problemi e le difficoltà per accogliere i 21 milioni di pellegrini che arriveranno in occasione del Giubileo del 2000 e che per tempo il comitato di accoglienza sta cercando di risolvere.

Il problema della ricettività e dell'accoglienza è stato risolto da tempo in tutti i Paesi industrializzati e quindi in tutti i paesi dell'Unione europea attraverso le strutture alberghiere e complementari ed una efficiente catena di alloggi privati in affitto (affittacamere o *bed & breakfast*). In Italia l'offerta ricettiva alberghiera, nonostante la riduzione progressiva del numero di esercizi nel tempo (1500 unità in meno negli ultimi cinque anni), assorbe il 66 per cento della domanda. La restante quota viene soddisfatta dalla ricettività complementare (campeggi e villaggi turistici, alloggi privati in affitto ed altri esercizi).

A causa di una serie di norme che rendono antieconomico l'esercizio dell'attività di affittacamere, si è creato un grande « sommerso » in questo settore, che deprime la qualità del servizio che al contrario andrebbe migliorata per poter sfruttare tutta la potenzialità del mercato.

Una legislazione *ad hoc*, più aderente alla realtà, ovvero più snella e meno burocratica (la normativa attualmente in vigore è dettata dalla legge 16 giugno 1939, n. 1111) potrebbe risolvere diversi problemi:

allineare l'Italia agli altri paesi dell'Unione europea;

agovernare lo sviluppo delle attività turistiche, settore che vede l'Italia in posizione di *leader* e che si avvia a diventare la « prima industria mondiale »;

favorire l'emergere di ingenti risorse sommerse con conseguente incremento del gettito fiscale; i venticinque mila affittacamere esistenti potrebbero decuplicare nel rispetto delle leggi dello Stato;

favorire il recupero e l'utilizzo del patrimonio immobiliare (esiste un affitto sommerso di tre milioni di appartamenti).

A tali problemi si deve aggiungere quello connesso all'ordine pubblico, dal momento che l'imponente rete di strutture abusive e fuori ogni regola, operanti in situazione di oggettiva clandestinità, favorisce l'elusione di ogni efficace controllo.

Da ultimo, un particolare nota merita il progetto per gli effetti positivi sulla drammatica situazione occupazionale del Mezzogiorno, dove, utilizzando i fondi già stanziati per la ristrutturazione dei centri storici, per i prestiti d'onore e per i programmi di formazione, è possibile attuare un progetto integrato che:

incida in modo duraturo sullo sviluppo delle attività turistiche con la creazione di nuove strutture di ospitalità di qualità;

avvii o reinserisca in attività professionali soggetti altrimenti esclusi, offrendo possibilità di reddito o di integrazione dei bilanci familiari che non possono essere trascurati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, in armonia con gli indirizzi dell'Unione europea e dei piani di sviluppo regionali, sostiene il turismo attraverso la valorizzazione di adeguate strutture di ricettività e di accoglienza che determinino un miglioramento della qualità e della produttività dei servizi delle attività turistiche, agevolino lo sviluppo del turismo sociale e giovanile e consentano di utilizzare al meglio il patrimonio immobiliare.

ART. 2.

(Attività di soggiorno).

1. È definita attività di soggiorno l'ospitalità, compresa la prima colazione, fornita in appartamenti per civile abitazione da soggetti che ne hanno la disponibilità.

2. L'attività di soggiorno non costituisce esercizio di attività imprenditoriale qualora sia esercitata da privati che adibiscono a soggiorno non più di quattro camere ammobiliate in uno stesso appartamento.

ART. 3.

(Utilizzazione dei locali).

1. Possono essere utilizzati per l'attività di soggiorno appartamenti con finalità di civile abitazione.

2. Le regioni stabiliscono i requisiti degli immobili e delle attrezzature e disciplinano la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 6.

ART. 4.

(Elenco regionale).

1. Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività

di soggiorno. L'iscrizione nell'elenco è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 6. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è negata a coloro che:

a) abbiano riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, una condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene, sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, e non siano stati riabilitati;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

3. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 si applicano l'articolo 686 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di cui all'articolo 3, comma 2, gli interessati possono richiedere alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 6.

ART. 5.

(Disciplina amministrativa).

1. I soggetti che intendono svolgere attività di soggiorno devono presentare al comune ove ha sede l'immobile apposta domanda contenente la descrizione dell'attività, l'indicazione delle caratteristiche dell'appartamento e della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono applicare nell'anno in corso.

2. La regione stabilisce i documenti, i pareri e le autorizzazioni da allegare alla domanda di cui al comma 1, alla quale deve in ogni caso essere allegata la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di cui al comma 2, la domanda deve essere corredata, oltre che dalla documentazione obbligatoria di cui al medesimo comma 2, da:

a) copia del libretto sanitario rilasciato all' esercente l'attività di soggiorno;

b) il parere favorevole dell'autorità sanitaria competente per i locali da adibire all'attività di soggiorno;

c) copia della concessione edilizia, se necessaria, corredata della relativa documentazione;

d) il certificato d'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4.

ART. 6.

(Autorizzazione comunale).

1. Il sindaco provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soggiorno entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'articolo 5. Trascorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende concessa.

2. L'autorizzazione comunale abilita allo svolgimento dell'attività di soggiorno, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

3. L'autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

4. Al provvedimento di autorizzazione si applicano le norme di cui all'articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

5. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

ART. 7.

(Determinazione delle tariffe).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli esercenti l'attività di soggiorno devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno successivo.

ART. 8.

*(Attività di studio di ricerca
e di formazione professionale).*

1. La regione incentiva e coordina, in collaborazione con le organizzazioni di soggiorno e di accoglienza e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta di soggiorno. La regione concede contributi per l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di soggiorno.

2. Il Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

PAGINA BIANCA

